

VR 2.1

Codice deontologico dell'ASP

Valido a partire da 26.06.2020

Contenuto:

Preambolo	3
1. Ambito di applicazione	3
2. Fondamento etico, qualifica e competenza specialistica	3
3. Obbligo di chiarificazione	4
4. Obbligo di segreto professionale	4
4.1 Ambito di applicazione del segreto professionale	4
4.2 Esonero dal segreto professionale	4
5. Obbligo di documentazione e d'informazione	5
5.1 Obbligo di documentazione e di conservazione, protezione dei dati	5
5.2 Diritto alla consultazione, obbligo d'informazione	5
6. Onorario	5
6.1 Accordo sugli onorari	5
6.2 Pretese inammissibili	6
7. Protezione dei pazienti e dei candidati alla formazione	6
7.1 Divieto di comportamento abusivo in generale	6
7.2 Comportamenti abusivi, contrari al codice deontologico in particolare	6
7.3 Obbligo di diligenza degli istituti di formazione postgraduale	7
8. Procedura in caso di violazioni del codice deontologico	7
8.1 Competenza dell'ufficio di mediazione	7
8.2 Competenza della commissione etica	8
9. Mediazione	8
10. Reclami contro un membro di un istituto di formazione postgraduale	8
10.1 Competenza	8
11. Reclamo contro studenti presso un istituto di formazione postgraduale	8
11.1 Competenza	8
12. Reclamo contro un istituto di formazione postgraduale	9
12.1 Poteri della commissione per la garanzia della qualità	9

13.	Diritto transitorio.....	9
14.	Competenza per la modifica del codice deontologico e dei rispettivi regolamenti procedurali	9
15.	Messa in vigore	9

Preambolo

La denominazione professionale psicoterapeuta include gli/le psicoterapeuti/e per adulti, adolescenti e bambini.

Nell'esercizio della loro professione, da parte di tutti i membri dell'ASP e dei non membri riconosciuti dell'ASP, di seguito chiamati psicoterapeuti ASP, è richiesto un atteggiamento responsabile nei rapporti con la propria persona, il compito psicoterapeutico e le persone con le quali nell'ambito della psicoterapia intrattengono un rapporto particolare. Gli psicoterapeuti ASP fondamentalmente adottano questo atteggiamento nell'esercizio di ogni loro attività professionale. Inoltre, hanno la responsabilità di confrontarsi con questioni etiche.

Gli istituti di formazione postgraduale in psicoterapia, le associazioni di categoria e gli istituti di formazione continua che appartengono all'ASP come membri collettivi sono responsabili affinché il proprio istituto si confronti con questioni di etica professionale. Questo concerne in egual misura formatori, membri e candidati.

Funzioni del codice deontologico dell'ASP:

- protezione del pubblico da un'applicazione eticamente scorretta della psicoterapia da parte di tutti i membri dell'ASP attivi sia a livello terapeutico che didattico;
- strumento di orientamento per le azioni degli psicoterapeuti ASP;
- garanzia per la qualità del lavoro psicoterapeutico;
- base per la chiarificazione di un comportamento eventualmente contrario al codice deontologico da parte di psicoterapeuti ASP.

Per gli ulteriori requisiti si rimanda alla legge sulle professioni psicologiche LPPsi.

1. Ambito di applicazione

Il seguente codice deontologico è vincolante per tutti gli psicoterapeuti e i membri collettivi dell'ASP. Vale esplicitamente anche per l'insieme degli insegnanti nonché le persone e i membri collettivi che frequentano la formazione postgraduale. Esso vale per tutti i contatti professionali che possono comportare un rapporto di dipendenza (per es. seminari di lavoro sulla propria persona, consulenze, formazioni continue e postgraduali, ecc.) e non si limita al rapporto terapeutico.

Il codice deontologico include anche il rispetto di tutte le direttive vincolanti dell'ASP e i relativi accordi con le assicurazioni sociali e altre organizzazioni.

La conoscenza del codice deontologico viene confermata con firma da tutti gli psicoterapeuti e i membri collettivi dell'ASP.

2. Fondamento etico, qualifica e competenza specialistica

- Scopo e obiettivo di qualunque psicoterapia è il bene dei pazienti, ovvero il mantenimento e la tutela dei diritti umani fondamentali.

- Gli psicoterapeuti ASP si impegnano a mettere le loro qualifiche specialistiche al servizio del benessere e degli interessi dei pazienti. Rispettano la loro integrità personale ed evitano qualunque abuso di competenza e dipendenza dei pazienti.
- Gli psicoterapeuti ASP si impegnano ad offrire esclusivamente le prestazioni psicoterapeutiche per le quali hanno acquisito la rispettiva qualifica e competenza, e per le quali si mantengono aggiornati in merito agli sviluppi teorici e pratici seguendo formazioni continue.

3. Obbligo di chiarificazione

Gli psicoterapeuti informano chiaramente i pazienti in merito alla loro libertà di scelta dello psicoterapeuta e al loro diritto di interrompere in qualunque momento la psicoterapia.

Le informazioni relative alla psicoterapia fornite ai pazienti devono essere comprensibili, sincere e oggettive.

I pazienti, rispettivamente la loro rappresentanza legale, vanno informati in particolare in merito ai punti seguenti:

- il tipo di metodo, di setting, di formazione;
- la durata prevista della psicoterapia;
- le condizioni finanziarie quali onorario, prestazioni delle assicurazioni sociali (in particolare in relazione all'assicurazione malattia) e la modalità di conteggio per le ore perse;
- l'obbligo di segreto professionale;
- il codice deontologico dell'ASP;
- le possibilità di protezione giuridica in caso di violazione del codice deontologico.

4. Obbligo di segreto professionale

4.1 Ambito di applicazione del segreto professionale

Gli psicoterapeuti ASP sottostanno al segreto professionale per tutto ciò che viene loro confidato nell'ambito dell'esercizio della professione o a proposito di fatti appresi riguardanti i pazienti.

Gli psicoterapeuti ASP informano i pazienti, risp. i loro rappresentanti legali, oppure chiedono loro il consenso, qualora vengano fornite (sia necessario fornire) informazioni a medici di fiducia delle assicurazioni (in part. delle casse malati), autorità scolastiche e altre autorità.

L'utilizzo dei dati forniti da una psicoterapia a fini didattici, di pubblicazione o scientifici, senza l'autorizzazione scritta dei pazienti, risp. della loro rappresentanza legale, è consentita unicamente se non è possibile risalire all'identità degli interessati e se ciò non crea loro alcun tipo di inconveniente.

4.2 Esonero dal segreto professionale

L'esonero dal segreto professionale può essere concesso (per iscritto, oralmente o in modo ricostruibile) dal detentore del segreto capace di discernimento.

Su domanda, il servizio medico cantonale può autorizzare un esonero dal segreto professionale in considerazione dell'interesse di mantenimento del segreto da un lato e dell'interesse alla protezione giuridica concreta dall'altro.

Qualora uno psicoterapeuta in base a una disposizione di legge è tenuto a fornire informazioni a un'autorità o a un tribunale, il paziente interessato, risp. la sua rappresentanza legale, deve essere informato

pienamente in merito ai fatti. Fondamentalmente vengono fornite informazioni unicamente in presenza di un esonero scritto dal segreto professionale.

In assenza di un esonero da parte del paziente o del servizio medico cantonale possono appellarsi all'obbligo di segreto professionale e al diritto di rifiutare la testimonianza. Se necessario al membro viene fornita protezione giuridica.

5. Obbligo di documentazione e d'informazione

5.1 Obbligo di documentazione e di conservazione, protezione dei dati

Gli psicoterapeuti sono tenuti a documentare anamnesi, indicazione della terapia, condizione clinica e decorso terapeutico. Tutti gli atti devono essere conservati in un luogo sicuro per un periodo di 10 anni dopo la conclusione della terapia. Nel caso di cessazione dell'attività oppure in caso di malattia, incidente o decesso, va garantita l'archiviazione.

Il rilevamento, la registrazione, l'utilizzo, la conservazione o la trasmissione di dati sensibili possono avvenire unicamente nel rispetto delle norme legali sulla protezione dei dati. Per l'elaborazione elettronica dei dati vanno rispettati gli elevati requisiti riguardanti la protezione degli accessi e la sicurezza della trasmissione nonché dell'archiviazione dei dati.

5.2 Diritto alla consultazione, obbligo d'informazione

I pazienti, risp. la loro rappresentanza legale, hanno fondamentalmente diritto a consultare i loro dossier. Possono richiedere la consegna di una copia. Il diritto alla consultazione sussiste anche dopo la conclusione del trattamento.

Alla rappresentanza legale spetta il diritto alla consultazione unicamente se il paziente capace di discernimento non vi si oppone e se non sussistono interessi prevalenti contrari alla consultazione da parte della rappresentanza legale.

In base all'art. 8 cpv. 3 della legge sulla protezione dei dati, lo psicoterapeuta può richiedere che il paziente designi una persona medica di sua fiducia quale destinatario della documentazione, qualora una consegna diretta comporti il rischio di un danno derivante dalla chiarificazione. Lo psicoterapeuta trasmette la documentazione alla persona medica designata.

6. Onorario

6.1 Accordo sugli onorari

L'onorario va concordato con i pazienti, risp. la loro rappresentanza legale, se possibile durante il primo colloquio, in ogni caso al più tardi prima di iniziare la terapia.

Gli psicoterapeuti ASP durante il primo colloquio si accordano con il loro paziente anche in merito al conteggio delle ore di terapia perse.

Il primo colloquio viene di regola fatturato. I colloqui telefonici a carattere terapeutico nonché eventuali rapporti forniti a terzi possono essere conteggiati in base al tempo richiesto.

Pretese inammissibili

Oltre all'onorario non sono imponibili altre pretese.

Non è ammissibile fornire o accettare provvigioni o indennità per l'assegnazione dei pazienti.

7. Protezione dei pazienti e dei candidati alla formazione

7.1 Divieto di comportamento abusivo in generale

Gli psicoterapeuti non possono abusare di un rapporto di dipendenza risultante dalla relazione terapeutica. L'abuso inizia quando gli psicoterapeuti non adempiono al loro compito e alla loro responsabilità professionale nei confronti dei pazienti soddisfacendo i propri interessi personali, per es. sessuali, economici o sociali, anche se ciò rappresenta un desiderio del paziente.

In particolare, qualunque atteggiamento sessuale o di altra natura non conforme al setting o al metodo va evitato, risp. deve essere impedito che il paziente venga indotto a tali comportamenti. Il consenso del paziente non scagiona gli psicoterapeuti, i quali sono i soli responsabili per il proprio comportamento nei confronti del paziente.

I terapeuti sono tenuti a rispettare i limiti del setting terapeutico e a non intrattenere alcun tipo di corrispondenza supplementare mediante lettere, e-mail, social media, videoconferenze o telefonate ripetute, a meno che ciò non sia necessario allo scopo di concordare o spostare appuntamenti. Le registrazioni dei pazienti trasmesse elettronicamente o per posta vanno lette e discusse nel quadro dell'ora di terapia concordata.

Fanno eccezione le terapie online, per le quali vanno osservati particolari requisiti giuridici relativi alla protezione dei dati.

7.2 Comportamenti abusivi, contrari al codice deontologico in particolare

Sono considerati abusivi e contrari al codice deontologico in particolare:

- qualsiasi danno recato al paziente attraverso il ferimento dell'integrità mentale, fisica o sessuale dovuto a una gestione della terapia non conforme alle regole;
- qualsiasi forma di manipolazione risp. indottrinamento ideologico o religioso;
- azioni professionali a svantaggio del paziente, per es., attraverso l'omissione dell'obbligo di documentazione della psicoterapia, onorari eccessivi, ecc.;
- esercitare pressione sul paziente;
- trattare più persone della stessa famiglia;
- sfruttamento abusivo dell'autorità in quanto persona specializzata;
- sessualizzazione del rapporto terapeutico, per es. attraverso l'espressione di proprie fantasie o desideri sessuali;
- qualsiasi discriminazione in base a sesso, età, disabilità, appartenenza etnica, provenienza, posizione sociale, orientamento sessuale, stile di vita o anche motivi religiosi o ideologici;
- applicazione di metodi risp. fornitura di prestazioni per le quali non sussiste la qualifica;
- omissione della consultazione di altre persone specializzate necessarie, per es. omissione di interviste e supervisione in caso di percorsi terapeutici problematici;
- omissione della chiarificazione del paziente ai sensi della cifra 3 del codice deontologico dell'ASP;
- violazione del segreto professionale ai sensi della cifra 4 del codice deontologico dell'ASP.

L'elenco non è conclusivo e non vuole essere esaustivo.

Tra pazienti e candidati alla formazione postgraduale, in termini di etica professionale e specialistici, non sussiste alcuna differenza.

Il divieto di abuso vale anche dopo la conclusione della terapia, rispettivamente della formazione post-graduale.

Gli psicoterapeuti ASP sottopongono alla commissione etica le violazioni gravi al codice deontologico dell'ASP commesse dai colleghi, previa autorizzazione del paziente e rispettando gli interessi del paziente.

Gli psicoterapeuti ASP hanno il dovere di concludere una terapia qualora i pazienti con tutta probabilità non ne trarranno ulteriori benefici. In particolare, si impegnano a concludere le terapie qualora loro stessi siano impediti o limitati nello svolgimento accurato delle terapie a causa di malattia, incidente o per altri motivi (per es. età). Essi garantiscono che un collega professionale possa continuare a seguire il paziente o iniziare una terapia successiva.

Gli psicoterapeuti ASP evitano qualunque azione disonesta nel lavoro scientifico, per es. plagio, imbrogli nella pubblicazione e falsificazione di risultati di ricerca.

7.3 Obbligo di diligenza degli istituti di formazione postgraduale

Da parte delle strutture di formazione postgraduale e dei formatori è richiesta particolare attenzione nella gestione del rapporto contrattuale che intrattengono con chi segue la formazione. Gli interessi commerciali o di altra natura, non direttamente correlati al contratto di formazione postgraduale, non possono influenzare in alcun modo l'ammissione e lo svolgimento della formazione postgraduale.

È necessario informare ampiamente i candidati alla formazione postgraduale in merito al contenuto del contratto di formazione postgraduale nonché riguardo a tutti i fatti e agli accordi essenziali al rapporto e al corso di formazione postgraduale.

Le funzioni di formatore per il lavoro sulla propria persona e per l'abilitazione vanno accuratamente delimitate tra loro come anche verso riflessioni di natura economica.

Tutte le altre direttive sono esposte nei regolamenti etici degli istituti di formazione postgraduale.

8. Procedura in caso di violazioni del codice deontologico

Competenza dell'ufficio di mediazione

L'ufficio di mediazione dell'ASP è responsabile per la gestione di proposte e reclami relativi alle attività svolte dall'associazione ASP o al comportamento di membri individuali dell'ASP in relazione alla loro attività professionale. L'obiettivo è riportare in movimento confronti bloccati senza tuttavia esercitare pressione verso l'una o l'altra parte. La mediazione è un tentativo di identificare soluzioni che possano essere accettate da entrambe le parti. Il responsabile per l'ufficio di mediazione non ha potere decisionale.

Il regolamento dell'ufficio di mediazione stabilisce i dettagli.

8.2 Competenza della commissione etica

La commissione etica dell'ASP è responsabile per le segnalazioni di psicoterapeuti ASP accusati di comportamento contrario al codice deontologico. Essa esamina le segnalazioni nell'ambito di una procedura regolamentata ed equa. Il denunciante non prende parte alla procedura deontologica. Il membro segnalato è tenuto a sottoporsi alla procedura e a collaborare al chiarimento. In presenza di un abuso

al codice deontologico, la commissione etica stabilisce una sanzione adeguata contro il membro responsabile dell'abuso.

Il regolamento procedurale della commissione etica dell'ASP regola i particolari.

9. Mediazione

I conflitti tra i membri di un istituto di formazione postgraduale, o tra istituti di formazione postgraduale, vanno possibilmente risolti internamente prima di sfociare in controversie giuridiche, risp. prima di una denuncia presso l'autorità competente. Ai fini della mediazione è possibile consultare l'ufficio di mediazione del rispettivo istituto di formazione postgraduale. Se le circostanze lo giustificano, questo intraprende un tentativo di mediazione.

10. Reclami contro un membro di un istituto di formazione postgraduale

10.1 Competenza

I reclami contro membri di un istituto di formazione postgraduale dell'ASP, in particolare contro i suoi formatori, vanno inoltrati alla commissione etica responsabile per l'istituto di formazione postgraduale. Ciò può avvenire anche d'ufficio. Se il membro accusato appartiene contemporaneamente a più istituti di formazione postgraduale o associazioni, il reclamante può scegliere presso quale commissione etica inoltrare il reclamo. Gli istituti di formazione postgraduale senza una propria commissione etica devono garantire che i loro incaricati alla formazione siano membri di un'associazione di categoria o di un'associazione professionale svizzera psicoterapeutica con una propria commissione etica.

11. Reclami contro studenti presso un istituto di formazione postgraduale

11.1 Competenza

In caso di infrazioni commesse da studenti, la commissione etica dell'ASP è competente laddove questa funge quale organizzazione responsabile.

Se l'ASP non è l'organizzazione responsabile, la competenza è della commissione etica del rispettivo istituto. Gli istituti di formazione postgraduale senza una propria commissione etica devono garantire che i loro membri in formazione appartengano a un'associazione di categoria o a un'associazione professionale svizzera psicoterapeutica con una propria commissione etica.

Gli ordinamenti delle commissioni etiche devono soddisfare i requisiti risultanti dal principio giuridico e statutario dell'autoregolamentazione.

12. Reclamo contro un istituto di formazione postgraduale

12.1 Poteri della commissione per la garanzia della qualità dell'ASP

I reclami contro un istituto di formazione postgraduale vanno inoltrati alla commissione per la garanzia della qualità. Ciò può avvenire anche d'ufficio.

La procedura di ricorso è regolata nel regolamento sui ricorsi della commissione per la garanzia della qualità.

L'istituto di formazione postgraduale sanzionato può inoltrare ricorso all'assemblea dei membri.

13. Diritto transitorio

Per le procedure deontologiche si applica la versione del codice deontologico in vigore al momento dell'infrazione al codice deontologico in esame. Ciò vale in particolare anche per i termini di prescrizione.

Per la procedura si applicano le disposizioni/i regolamenti procedurali in vigore al momento dell'inoltro della segnalazione.

14. Competenza per la modifica del codice deontologico e dei rispettivi regolamenti procedurali

Le revisioni del codice deontologico vengono decise dall'assemblea dei membri.

15. Messa in vigore

Il presente regolamento è stato messo in vigore durante l'assemblea dei membri del 26 giugno 2020.

Decisione:	11.11.2000
Prima revisione:	16.03.2002
Seconda revisione:	20.03.2004
Terza revisione:	14.01.2018
Quarta revisione:	26.06.2020